

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE CON ANNESSO PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. PERIODO: 01.03.2022 - 28.02.2025.
--

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture dell'impianto sportivo comunale per il gioco delle bocce, sito in via Rosati n. 46/c con annesso punto di somministrazione di alimenti e bevande . L'immobile è identificato al C.T. Foglio 33, particella 511. Sub. 1 e consiste in un fabbricato coperto di metri 44,20 x 22,60, con 4 campi da gioco regolamentari, con annessi deposito, spogliatoi, servizi igienici pubblico e giocatori, saletta ufficio e direzione, centrale termica e impianti tecnologici, saletta ad uso associazioni, è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Cavezzo. Il punto di somministrazione alimenti e bevande annesso al Bocciodromo è di mq. 33,58. Le attrezzature attualmente presenti nei locali interessati sono di proprietà della Società Bocciofila Cavezzese e le stesse potranno essere utilizzate dal nuovo concessionario previo accordo privato con i referenti della Bocciofila anzidetta, esonerando l'ente da qualsiasi responsabilità e/o attività in merito.

L'impianto sportivo è destinato all'uso pubblico per la pratica dello sport delle bocce a livello agonistico, amatoriale, dilettantistico e promozionale, favorendo l'aggregazione e la solidarietà sociale. La gestione dell'impianto è finalizzata al rispetto dei programmi e degli obiettivi di carattere sportivo e sociale connaturati con la pratica del gioco delle bocce. In un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi del bocciodromo è possibile , in via marginale, utilizzare l'immobile oggetto della presente concessione anche per finalità sportive diverse da quelle del gioco delle bocce, ludico, sociali, ricreative e del tempo libero, purchè compatibili con l'utilizzo della struttura.

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione sono previsti i seguenti requisiti:

essere società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline

sportive associate a Federazioni sportive nazionali che svolgono prioritariamente la propria attività negli impianti del territorio;
aver effettuato singolarmente o in raggruppamento temporaneo, gestioni analoghe di durata almeno triennale nelle ultime sei annualità sportive

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza 01.03.2022 e scadenza 28.02.2025. Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta. Potrà essere concessa unicamente una proroga tecnica della concessione nelle more dell'espletamento della successiva gara per un massimo di sei mesi. Il Comune di Cavezzo si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente la presente concessione, senza che il concessionario nulla possa pretendere a qualsiasi titolo, qualora la struttura e l'area in concessione fossero, anche parzialmente, interessate da interventi di manutenzione straordinaria e/o strutturali.

Art. 4 - IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato dell'importo complessivo della concessione in uso e gestione del bocciodromo comunale per il triennio è pari ad € 123.900,00 iva esclusa, calcolato come segue:

SPESE

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO IVA ESCLUSA
Riscaldamento	5.500,00
Energia elettrica	6.500,00
Acqua	1.500,00
Rifiuti	1.000,00
Telefono	500,00
Manutenzione ordinaria custodia e pulizie	11.250,00
Oneri di sicurezza e formazione	1.550,00
Assicurazione	3.000,00
Canone concessorio	500,00
Costi gestione bar	10.000,00
totale	41.300,00

ENTRATE

TIPOLOGIA ENTRATA	IMPORTO IVA ESCLUSA
Contributo del Comune (da assoggettare a ribasso)	7.700,00
Tesseramento	1.900,00
Attività ricreative	1.900,00
Affitto campi	4.500,00
Sponsor e pubblicità	5.300,00
Entrate da bar	20.000,00
Totale	41.300,00

	Iva esclusa	Iva inclusa
Valore della concessione		
Valore annuo stimato della concessione	41.300,00	50.386,00
Valore triennale stimato della concessione	123.900,00	151.158,00

Il valore economico della concessione non vincola l'amministrazione comunale in quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remunerazione che conseguirà il Concessionario dalla gestione dei servizi di cui in oggetto. Il concessionario ha infatti diritto a percepire gli introiti derivanti dalla gestione della concessione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Art. 5 – CANONE D'UTILIZZO

Il gestore è tenuto a corrispondere al Comune di Cavezzo un canone annuo d'uso dell'impianto di € 5.00,00 oltre ad iva, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6 – TARIFFE ED ORARI PER L'UTILIZZO DEL BOCCIODROMO

Il concessionario deve applicare per l'uso sportivo e non sportivo del bocciodromo le tariffe stabilite annualmente dal Comune. La riscossione delle tariffe è effettuata dal concessionario. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di iva. L'uso delle strutture e degli impianti sportivi da parte del Comune, sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.

Art. 7 – USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Il bocciodromo può essere concesso in uso a enti, circoli, associazioni, partiti e privati per iniziative

culturali e ricreative, spettacoli e manifestazioni gastronomiche. La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive, salvo che le manifestazioni non siano state precedentemente fissate.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, sono rilasciate dal concessionario, acquisito il parere favorevole del Comune.

Sono vietate le attività che per la loro natura sono contrarie alle finalità istituzionali del Comune o possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Le manifestazioni che lo richiedono devono essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare:

- a) l'accesso al Bocciodromo, compresi i servizi, a tutte le persone limitatamente agli orari di apertura assicurando un'apertura giornaliera di norma dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 oltre a tutte le altre eventuali aperture previste dalla programmazione sportiva. E' fatta comunque sempre salva la possibilità di estendere l'orario di apertura della struttura sportiva anche in altre fasce orarie.
- b) l'ingresso gratuito salvo le deroghe previste per le manifestazioni di particolare interesse;
- c) l'attuazione di ogni iniziativa che possa favorire ed incentivare i momenti di aggregazione al suo interno;
- d) l'uso dei campi di gioco da parte di tutti gli sportivi anche se non iscritti a Società, con particolare riguardo alle esigenze dei giovani e degli anziani che vogliono praticare il gioco delle bocce;
- e) l'utilizzo gratuito dei campi da gioco per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni;
- f) il decoro e la funzionalità dell'impianto mantenendo in perfetta efficienza le strutture e le attrezzature sia nei periodi di apertura che in quelli eventuali di chiusura;
- g) il rispetto in ogni momento delle norme di comportamento e di buon costume;
- i) la custodia, la sorveglianza, la chiusura e l'apertura dell'impianto mediante proprio personale o

servendosi a sua totale discrezione dell'ausilio di altre società o privati;

l) la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di iniziative sportive, ricreative e sociali a carattere locale da concordarsi con l'Amministrazione o con altre Società o Associazioni purché queste iniziative siano possibili all'interno della struttura, compatibili con la programmazione delle attività del concessionario purché autorizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico spettacolo;

m) la concessione al Comune di Cavezzo della facoltà di utilizzare gratuitamente e direttamente la struttura per un massimo di 10 giornate annue, con preavviso di 15 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dal concessionario. All'interno di queste giornate il Comune può consentire l'utilizzo ad altri soggetti; sono comunque dovute al concessionario le spese per la pulizia e il riordino dei locali, oltre alla tariffa fissata dall'Amministrazione con apposito atto;

n) la trasmissione al Comune di Cavezzo dei piani e dei documenti indicati al successivo art.17;

o) nominare, al momento della stipula della convenzione, il responsabile per la sicurezza per la gestione dell'impianto. Ogni modifica di incarico dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Cavezzo.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- a) le spese e gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria della struttura concessa in uso, quali pulizie, funzionamento, custodia, acqua, riscaldamento, energia elettrica, telefono, tariffa servizio igiene urbana, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione;
- b) gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- c) tutte le spese di registrazione e diritti di segreteria del contratto di concessione in gestione del centro sportivo ed ogni altro onere inerente il contratto stesso.

Art. 9 - BAR

La presente concessione contempla anche la gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande quale attività complementare a quella principale del gioco delle bocce svolta all'interno dell'impianto sportivo ex art. 8 della L.R. n.14/2003. Detta attività potrà essere esercitata direttamente dal concessionario oppure affidata in gestione ad un terzo designato dallo stesso concessionario. In tal caso il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge Emilia Romagna 14/2003. Il gestore presenterà al Comune una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 allegando anche la dichiarazione del presidente della ASD di affidamento della gestione dell'attività di somministrazione.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto, oltre a quanto stabilito con il presente atto, anche delle norme finalizzate alla tutela dell'incolumità, salute, igiene e quiete pubblica.

E' vietato installare attrezzature per il gioco d'azzardo, video-poker, slot macchine ed equivalenti.

E' fatta salva la possibilità di installare videogiochi e biliardo .

Qualsiasi variazione riferita alla composizione societaria del gestore dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale. La conduzione del bar è strettamente legata alla convenzione stipulata con il concessionario della gestione del bocciodromo e pertanto il conduttore del bar non potrà vantare alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il punto ristoro deve essere fornito di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro nonché dotato di personale in regola , anche con i permessi sanitari. In ragione delle ridotte dimensioni della sala bar e stante l'assenza di una laboratori , l'attività esercitabile è di somministrazione di bevande e dei solio alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale riscaldamento. I prezzi di vendita al pubblico devono essere esposti in luogo ben visibile. Il concessionario o suo designato, si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed

assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Si impegna inoltre a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali adempimenti in merito. Senza l'autorizzazione del Comune non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere.

Art. 10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti deve essere fatta in piena conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del d.p.r. 380/2001.

Sono ricompresi negli interventi di "manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare emantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A mero titolo esemplificativo rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:

- a) riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti, di davanzali, cornici, zoccolature ecc.; pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
- b) pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, infissi e serramenti;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali ad esempio, lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- f) verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e manutenzione delle reti di recinzione ed altrereti in generale, sia esterne che interne all'impianto;
- g) riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale delle stesse;
- h) riparazione e buona tenuta degli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di tutti gli

interventi necessari per il regolare funzionamento;

- i) pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;
- j) controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici, e delle utenze in generale, al fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni.

Il concessionario dovrà presentare al Comune entro il 31/12 di ogni anno una Relazione preventiva di interventi di manutenzione ordinaria riportante l'elenco degli interventi ed i relativi tempi di attuazione previsti che l'amministrazione dovrà approvare, previa valutazione in merito alla fattibilità degli stessi e agli aspetti tecnici delle proposte. Successivamente, contestualmente al Rendiconto annuale di cui all'art. 17, della presente Concessione dovrà presentare una Relazione riassuntiva degli interventi di manutenzione ordinaria indicante gli interventi effettivamente svolti con relativa documentazione fotografica. I termini per la presentazione di entrambe le Relazioni verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il concessionario. Il concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite e i sopralluoghi periodici che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno necessari effettuare. L'amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari a seguito di tali sopralluoghi.

Sono a carico del concessionario anche tutti gli adeguamenti strutturali e non, richiesti dalle società/associazioni/federazioni sportive in conseguenza alla modifica di regolamenti e normative.

Tutte gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la decadenza della presente concessione, senza che nulla possa essere richiesto all'amministrazione comunale a titolo di indennizzo o altro.

Art. 11 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria e i relativi oneri specificati dall'art. 3 comma 1 del d.p.r. 380/2001 competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di esecuzione. Di norma sarà a carico del Comune di Cavezzo la manutenzione

straordinaria ad eccezione di quella imputabile ad un uso non consentito o alla cattiva manutenzione ordinaria dell'impianto.

L'Amministrazione potrà consentire che opere ed interventi di manutenzione straordinaria siano effettuate dal concessionario a suo totale o parziale carico purché questa ne faccia esplicita preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale.

E' obbligo del concessionario dare tempestivamente avviso all'Amministrazione Comunale di qualsiasi funzionamento irregolare e guasto agli impianti del Bocciodromo.

Il Comune di Cavezzo si riserva la facoltà di accedere agli impianti in qualsiasi momento tramite il personale dell'Ufficio Tecnico e/o dell'Ufficio Sport senza obbligo di preavviso.

Il concessionario non si potrà opporre ai lavori di modifica, ampliamento, miglioria della struttura che il Comune intendesse fare a propria cura e spesa, né potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività, che dipendesse dall'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento dovranno essere concordati con il concessionario, nel rispetto del programma annuale di attività della medesima. Il concessionario esonera espressamente il Comune di Cavezzo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose o alle persone che dovessero derivare o nascere dall'attività del concessionario o da quanto forma oggetto della presente convenzione. L'entità degli importi assicurati per ciascuno dei rischi sopraindicati dovranno essere comunicati al Comune di Cavezzo.

Art. 12 – CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature, è del concessionario.

Art. 13 - RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo in oggetto è a carico del concessionario. Il concessionario pertanto tiene esente il comune da ogni responsabilità per danni derivanti alle persone o alle cose nell'esercizio dell'attività sociale, in particolare per quanto riguarda i danni ai beni mobili o immobili di proprietà del Comune che dovranno essere risarciti all'ente e i danni patiti da terzi o dagli stessi volontari del concessionario. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze assicurative che saranno mantenute in vigore per tutta la durata della convenzione.

Art. 14 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il concessionario è tenuto a presentare al Comune la garanzia definitiva, ex art. 103 D.lgs. 50/2016 a garanzia degli adempimenti dallo stesso previsti.

Il concessionario assume la qualità di custode dei beni oggetto della concessione e per la durata della medesima, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi comunque connessi con la gestione e conduzione degli impianti oggetto della concessione e risponderà di ogni danno - di qualsiasi natura e genere, alle persone e/o alle cose - eventualmente arrecato a terzi, in relazione alla custodia, alla conduzione e all'utilizzo, delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici oggetto della concessione, mallevando al riguardo il Comune e i relativi amministratori e dipendenti da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei medesimi, fatta eccezione per gli eventuali danni riconducibili in via esclusiva al proprietario in quanto derivanti da carenze strutturali, qualora il concessionario avendo preso conoscenza ne avuto conoscenza .

A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita specificamente alla gestione degli impianti in

concessione, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 3.000.000,00 per sinistro;
- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
 - l'estensione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
 - l'estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività;
 - l'estensione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del concessionario, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
 - l'estensione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
- l'estensione alla R.C. da committenza di lavori e/o servizi;

- l'estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula è prescritta a titolo di salvaguardia e ulteriore tutela del Comune e non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità che incombono sul medesimo ai sensi di legge.

Relativamente ai rischi di incendio e rischi complementari, per eventuali danni arrecati ai beni in concessione, si precisa che gli stessi sono assicurati con contratto del Comune di Cavezzo per i rischi di danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori, con espressa rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore (ex art. 1916 C.C. e salvo in caso di dolo), nei confronti del responsabile del danno, per le somme pagate a titolo di indennizzo a termini di polizza.

Il concessionario, per eventuali danni a beni di sua proprietà o che detenga od abbia in uso a qualsiasi titolo (eccetto i beni in concessione) rinuncia pertanto a sua volta a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e si impegna a stipulare una propria polizza assicurativa per i predetti suoi beni, recante analoga clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore - nei confronti del Comune e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori eventualmente responsabili del danno, salvo in caso di dolo - per le somme eventualmente pagate in caso di sinistro ai sensi della polizza stessa.

Il concessionario dovrà comprovare - entro il termine stabilito dal Comune - l'avvenuta stipulazione delle prescritte assicurazioni, producendone copia all'Ufficio richiedente, inteso che la copertura assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi o proroghe. A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre copia dei documenti quietanzati attestanti il rinnovo di validità delle prescritte assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Art. 15 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali e le collaborazioni di personale volontario, per quanto concerne il personale dipendente, nell'esecuzione della prestazione di servizio che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi.

I suddetti obblighi vincolano il prestatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione del prestatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il concessionario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Comune di Cavezzo si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, gli opportuni controlli in relazione agli obblighi sopra richiamati.

Art. 16 – RAPPORTO TRA CONCESSIONARIO E COMUNE

Entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario presenta:

- a) il piano annuale di utilizzo degli impianti, ove sono specificati le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso degli impianti;
- b) il piano di conduzione tecnica, che contiene il programma delle manutenzioni ordinarie, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi;
- c) il bilancio di previsione.

Al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto, ogni elemento che modifichi sostanzialmente il piano di utilizzo e il bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario presenta:

1. la rendicontazione delle attività svolte, con indicazione dei progetti realizzati, degli obiettivi raggiunti, delle manutenzioni effettuate;
2. la rendicontazione annuale con l'attestazione del mantenimento dell'equilibrio del PEF per l'anno precedente;
3. il bilancio consuntivo, con allegata nota illustrativa, approvato dall'assemblea dei soci. Eventuali utili devono essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con il Comune.

Il concessionario, inoltre, provvede a segnalare al Comune quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Art. 17 - PUBBLICITA'

Il concessionario ha diritto di usufruire con precedenza degli spazi all'interno e all'esterno della struttura (di questi ultimi solo se autorizzati), per fini pubblicitari. Gli Enti, le Associazioni sportive, culturali, ricreative locali ed umanitarie che intendono installare materiale pubblicitario presso il Bocciodromo dovranno preventivamente concordare tempi e modi con il concessionario. Il concessionario ha più precisamente facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro della struttura e negli spazi di pertinenza. Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico del concessionario, compresi quelli relativi al rimessaggio e manutenzione dei materiali ad uso pubblicitario. Nessuna responsabilità sarà a carico del Comune di Cavezzo per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario ad opera degli utenti o comunque di terzi.

Il concessionario dovrà comunicare preventivamente al Comune, se espressamente richiesto, l'installazione di cartelli pubblicitari fissi o mobili. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che dovranno essere concordate con i competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie per conservare la piena agibilità tecnico-sportiva della struttura, in relazione al tipo e alla

categoria delle gare da effettuarsi. Il concessionario è tenuto a riservare uno spazio gratuito in evidenza, all'interno del Bocciodromo, per le Società, Associazioni, gruppi o Enti che intendono pubblicizzare proprie iniziative, manifestazioni o attività esclusivamente di carattere sportivo. Un ulteriore spazio è riservato gratuitamente all'Amministrazione Comunale per informazioni proprie o da essa patrocinate. E' inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale all'interno della struttura.

ART. 18 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO CONCESSIONE, RECESSO A DECADENZA

L'affidamento in concessione della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature può essere revocato in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Comune, della destinazione di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno del Comune o di altri enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori o ai beni di proprietà del Comune derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

È prevista la facoltà di recedere dalla presente Concessione nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo preavviso scritto di almeno n. 6 mesi. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Comune, che può verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell'attività svolta dal concessionario ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

Il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge.

È comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o inadempienze sono notificate per iscritto al concessionario, il quale è obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine prescritto, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a suo carico, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario è assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la cauzione prestata a garanzia, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso al Comune, salvo ogni diritto del Comune di avvalersi della cauzione prestata a garanzia e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Il Comune e il concessionario verificano congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n°136/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione formale, assegnando un termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- nel caso di interruzione di servizio per negligenza del concessionario, € 250,00 per ogni giorno di interruzione;
- nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, € 250,00 per ogni caso accertato;
- nel caso di concessioni d'uso delle strutture non conformi ai criteri di cui al presente capitolato, € 250,00 per ogni caso accertato;
- nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, si rimanda all'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi inerenti la sicurezza, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni caso accertato, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato, € 250,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno detratte dal corrispettivo pattuito al momento del primo pagamento utile, oppure verranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 22– RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in concessione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.

Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.

Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.

I beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre diversamente.

L'amministrazione comunale resta esonerata da ogni onere derivanti da debiti ed impegni contratti dal concessionario.

Art. 23 - DIVIETI

È fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, ad eccezione della gestione del bar, a pena di risoluzione immediata del contratto stesso in suo danno. In caso di infrazione alle norme di cui al presente capitolato, commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi è esclusivamente il concessionario.

Art. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 25 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Il concessionario si impegna a riconsegnare la struttura al Comune al termine della concessione in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

Art. 26 - COLLEGIO ARBITRALE

Eventuali controversie circa i rapporti tra le parti derivanti dalla concessione, verranno definite da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dalla Amministrazione Comunale, da un esperto nominato dal concessionario, da un terzo designato di comune accordo dai primi due, e in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Modena con riferimento agli articoli del Codice Civile.

Art. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione in caso d'uso ed ogni altra spesa accessoria inerente la stipula del

contratto sono a carico del concessionario, che espressamente le assume.